

TI_GERICHTE 60.2022.65 vom 25. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.65

FR: TI_GERICHTE 60.2022.65 du 25 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2022.65 del 25 maggio 2022

Regeste

Reclamo contro il decreto del presidente della Pretura penale. tardività dell'opposizione

Erwägungen

E. 1

lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv.

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 25/28.2.2022 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 11.2.2022 emanato dal presidente della Pretura penale (inc. Pretura penale _____), è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3). Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (di seguito: messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP). Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione (cpv. 2). 2.2. Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione (art. 353 cpv. 3 CPP). Per il rimanente sono applicabili le norme generali relative alla comunicazione e notificazione di una decisione, e meglio gli art. 84-88 CPP (messaggio, p. 1193; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 353 CPP n. 7; sentenza TF 6B_1006/2018 del 15.1.2019 consid. 2.1.). 2.2.1. In particolare il decreto d'accusa è notificato (al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario, art. 87 cpv. 1 CPP; cfr., in proposito, sentenza TF 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.5.) mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP; sentenza TF 6B_1006/2018 del 15.1.2019 consid. 2.2.). La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP). La colpa di un ausiliario, come un genitore, è imputabile all'interessato (decisione TF 6B_1150/2017 del 14.5.2018 consid. 3.1.). 2.2.2. La notificazione è (pure) considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 85 cpv. 4 lit. a CPP), ad esempio nel caso di un imputato che dovrebbe ragionevolmente attendersi la comunicazione del compimento di atti istruttori, non necessariamente unicamente da parte del Ministero pubblico (DTF 140 IV 82 consid. 2.4.; sentenze TF 6B_463/2014 del 18.9.2014 consid. 1.1.; 6B_11175/2013 del 18.9.2014 consid. 1.2.; 6B_940/2013 del 31.3.2014 consid. 2.2.1.; BSK StPO I – S. ARQUINT, 2. ed., art. 85 CPP n. 9). Nel caso di un invio postale raccomandato vale la presunzione, confutabile, secondo cui l'impiegato/a postale ha correttamente depositato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario l'avviso di ritiro ed ha correttamente registrato la data del primo tentativo di notificazione. In un simile caso si verifica l'inversione dell'onere della prova a carico del destinatario che contesta di aver ricevuto l'avviso di ritiro. Detta presunzione può essere confutata con l'apporto della prova contraria, e resta valida fino a quando il destinatario non fornisce elementi attestanti la probabilità preponderante di uno o più errori in occasione della notificazione. Poiché la non ricezione dell'avviso di ritiro rappresenta una questione di fatto negativa, la sua dimostrazione completa è per sua natura difficilmente realizzabile. La possibilità, latente, che l'ufficio postale compia errori non è sufficiente a confutare la presunzione di consegna dell'avviso di ritiro. È necessario l'apporto di elementi concreti di un avvenuto errore (sentenze TF 6B_175/2016 del 2.5.2016 consid. 2.3.; 6B_276/2013 del 30.7.2013 consid. 1.3.). Secondo costante giurisprudenza, colui che è parte ad una procedura giudiziaria e che deve attendersi di ricevere una notifica di atti da parte di un giudice, è tenuto ad andare a prelevare la propria corrispondenza, oppure, nel caso in cui si assenti dal proprio domicilio, di prendere tutte le disposizioni del caso affinché la posta gli giunga comunque (sentenze TF 6B_936/2018 del 4.12.2018 consid. 1.1.; 6B_934/2018 del 9.11.2018 consid. 2.1.; 6B_93/2018 del 16.8.2018 consid. 1.2.1.; 6B_1336/2017 del 22.5.2018 consid. 2.2.; 6B_26/2018 del 5.2.2018 consid. 2.; 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; BSK StPO I – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 3 ed., art. 85 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 85 CPP n. 9).

E. 3

. 3.1. RE 1 contesta il fatto che la raccomandata gli sia stata validamente notificata il 14.12.2021, perché lui si trovava all'estero fino al 7.1.2022. Nel caso in esame è stato innanzitutto stabilito che il decreto di accusa è stato correttamente intimato, tramite invio raccomandato, all'indirizzo di domicilio dell'imputato. La raccomandata, come risulta dal tracciamento postale, risulta poi essere stata recapitata il giorno seguente. Il fatto che la raccomandata non sia stata ritirata dall'imputato personalmente, bensì da un membro della famiglia che vive nella sua stessa economia domestica, poco importa se dalla moglie o da uno dei due figli, essendo entrambi maggiori di 16 anni, nulla cambia alla validità della notifica. Non vi sono quindi dubbi sul fatto che questa sia avvenuta correttamente già il

14.12.2021 e, di conseguenza, quanto sostenuto dal reclamante non giustifica il ritardo nell'interporre opposizione.

E. 3.2

Dagli atti risulta, inoltre, che il reclamante sapeva perfettamente che nei suoi confronti era stata avviata una procedura penale per i fatti relativi a un'importazione, tramite invio postale proveniente dall' _____, di sostanza stupefacente: egli era stato, infatti, interrogato soltanto qualche mese prima, il 26.8.2021, dalla polizia ed era stato informato dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. Doveva pertanto senza dubbio aspettarsi di ricevere una decisione in merito. Di conseguenza, RE 1, sapendo che si sarebbe assentato all'estero per diverse settimane, avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie e adeguate affinché la corrispondenza gli potesse giungere, assicurandosi in questo modo di venir a conoscenza di qualsiasi corrispondenza importante che lo riguardasse, come per esempio la raccomandata che qui ci occupa. Egli avrebbe dovuto ricordare ai suoi familiari che durante la sua assenza avrebbe potuto ricevere una decisione o quantomeno uno scritto importante, del quale avrebbe dovuto essere informato tempestivamente. Considerato che di eventuali inadempienze nel ricevere e gestire la corrispondenza da parte dei suoi familiari abitanti nella stessa economia domestica – come per esempio non essere informato della ricezione di un invio raccomandato né del suo contenuto – risponde l'imputato, il fatto che egli, malgrado la raccomandata sia stata recapitata già il 14.12.2021, ne abbia preso conoscenza soltanto al suo rientro a casa a inizio gennaio, dev'essere da lui totalmente sopportato.

E. 3.3

Quand'anche si volesse ipoteticamente ammettere la giustificazione addotta dal reclamante – ciò che non è qui il caso – l'opposizione risulterebbe in ogni caso tardiva, poiché, come da egli stesso affermato a più riprese, il suo rientro dall'estero è avvenuto il 7.1.2022 e l'opposizione è stata interposta solo il 18.1.2022, ovvero oltre dieci giorni dopo, nello specifico, all'undicesimo giorno quando il termine era in ogni caso ormai scaduto.

E. 3.4

Il decreto 11.2.2022 del presidente della Pretura penale va pertanto confermato.

E. 4

. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione Per la Corte dei reclami penali Il
presidente La cancelliera